



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 47 del 10/09/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 - DA ULTIMO APPROVATA CON DGC N. 40/2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **Settembre** alle ore **13:00**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
RUGGI LUCIANO	VICE SINDACO e ASSESSORE	X
PRATI MARCO	ASSESSORE	X

Presenti: 3

Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2022/2024 – ANNUALITA' 2022 - DA ULTIMO APPROVATA CON DGC N. 40/2022

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del Comune di Montefiorino n. 3/2022, con la quale si è verificato, per l'anno 2022, l'assenza di eventuali eccedenze o esuberi di personale dipendente dell'Ente nonché approvato la programmazione 2021/2023 dell'Ente;

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:
"2. *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo

crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33 comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

VISTI i valori soglia indicati dal DPCM 17/03/2020;

RICHIAMATA le attuali deliberazioni delle cortei dei conti controllo regionali formatasi in materia ovvero:

- 1) deliberazione della Cortei dei Conti Sezione della Toscana N. 61/2020;
- 2) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 111/2020/PAR8
- 3) deliberazione sezione regionale di controllo per la Campania n. 97/2020/PAR9
- 4) deliberazione della Cortei dei conti Sezione di controllo per la Lombardia n. 74/20/PAR
- 5) deliberazione Cortei dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020;

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino fa parte dell' Unione Comuni Distretto Ceramico, a cui ha conferito diverse funzioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 40/2022 in merito al rapporto spesa personale entrate correnti – ex art 33 del D.L. 34/2019 – del Comune di Montefiorino;

DATO ATTO CHE, come precisato nella DGC n. 40/2022, il Comune di Montefiorino è collocato, ai sensi dell'art.4, comma 1, del citato decreto nella fascia dei Comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2.999 abitanti, per i quali il valore soglia di virtuosità del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è pari al 27.60%;

DATO ATTO CHE la spesa di personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni 2020/2022 – ex delibera Cortei dei Conti Emilia Romagna n. 55/2020 - si riferisce all'ultimo rendiconto approvato ovvero al rendiconto per l'anno 2021;

ATTESO pertanto che il rapporto tra spese di personale con riferimento al rendiconto 2021 e media delle entrate correnti relativamente agli anni 2019-2020-2021 è pari a 27,87% come risulta dalla tabella seguente:

CALCOLO DELLA PROPRIA PERCENTUALE	
	PTFP 22/23/24
	Rendiconto 2021
Numeratore (SPESE DI PERSONALE)	655.440,30
Denominatore (MEDIA ENTRATE)	2.351.730,80
Percentuale	27,87%

RITENUTO pertanto **CHE** in base alla suddetta percentuale pari a 27,87% il Comune di Montefiorino rientra nella fattispecie in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, e pertanto non può incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

VISTO il parere della Corte dei Conti Veneto n. 15/2021 la quale, in linea con l'attuale giurisprudenza afferma "(...) un ente "intermedio" – ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato
- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica. (...)"

DATO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 – come precisato c/o DGC n. 40/2022 - il Comune di Montefiorino non può superare il rapporto di spesa personale entrate correnti di cui all'ultimo rendiconto approvato – ANNO 2021 - ovvero: 28,72%. Di seguito il dettaglio:

Rapporto spese personale/entrate correnti (Rendiconto 2021)	2021
Spese di personale	655.440,30
Entrate Correnti	2.345.895,73
FCDE	63.948,00
Percentuale obiettivo	28,72%

DATO ATTO altresì **CHE** il Comune di Montefiorino, attraverso la programmazione assunzionale approvata con la DGC n. 40/2022 - garantisce un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti inferiore a quello del 2021 ovvero:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Spese di personale	655.440,30	716.890,21	704.109,21	705.634,21
Entrate correnti	2.345.895,73	2.671.167,42	2.626.803,42	2.619.063,42
FCDE	63.948,00	66.780,00	66.882,00	66.882,00
Rapporto spesa personale/entrate correnti	28,72%	27,53%	27,51%	27,65%

PRESO ATTO delle dimissioni presentate in data 29/07/2022 Prot n. 22528/2022 dell'ultimo autista scuolabus in servizio presso il Comune di Montefiorino - dimissioni con decorrenza dal 01/10/2022;

CONSIDERATA l'esigenza straordinaria ed eccezionale di garantire il servizio di trasporto scuolabus nelle more delle verifiche propedeutiche rispetto alla possibilità per l'Ente di procedere alla sostituzione del dimissionario con un'assunzione a tempo indeterminato ex art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (si precisa che in conseguenza dell'avvio delle scuole il 19/09/2022 ed in considerazione delle precedenti dimissioni del secondo autista scuolabus, alla data di aperture delle stesse il Comune non riesce a garantire il servizio trasporto scuolabus);

RITENUTO pertanto necessario procedere, anche mediante somministrazione, all'assunzione mediante contratto flessibile di un autista scuolabus cat B1, per complessive massime 505 ore;

VISTO l'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 con il quale si dispone che: “ (...) 1-quater. All'articolo [9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (...)”;

RICORDATO CHE le assunzioni flessibili previste nel presente piano sono sottoposte ai vigenti tetti/limiti assunzionali di cui ai rapporti di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del Decreto-legge 78/2011 come convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L. 122/2013 e pertanto l'Ente dovrà verificare che le assunzioni in questione permettano il rispetto del tetto lavoro flessibile come definito precedentemente con delibera N. 88 del 23/12/2015 e con la presente rideterminato;

DATO ATTO CHE l'art. 16, comma 1 – quater - del D.L. 146/2016 convertito nella L. 160/2016 si dispone che: “(...) *All'articolo [9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (...)»;*

VISTO, pertanto, il nuovo art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016 ovvero: “(...) *a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato (...) nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.*

(...) a decorrere dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale istruzione pubblica e del settore sociale (...) le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (...) Resta fermo che comunque la spesa non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (...)”;

CONSIDERATO CHE, alla luce delle modifiche normative intervenute, ex delibera di Giunta del Comune di Montefiorino si è riconfermato il tetto lavoro flessibile dell'Ente (escludendo dallo stesso gli incarichi di cui all'art. 110, 1 comma D. Lgs 267/2000) anno 2009;

RICHIAMATI i principi in materia di costituzione tetto lavoro flessibile di seguito si riporta – ex DGC N. 88 del 23/12/2015 – il tetto lavoro Flessibile ANNO 2009 del Comune di Montefiorino:

TIPOLOGIA CONTRATTO LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATA NELL'ANNO 2009 (esclusi incarichi 110, comma 1, TUEL)	
Assunzioni a tempo determinato	€ 9.632,95
Collaborazioni Coordinate e continuative	€
Altri rapporti formativi	€
Quota lavoro flessibile sostenuta c/o Unione Comuni Distretto Ceramico (ex comunità Montana)	€ 48.973,87
TOTALE	€ 58.606,82

DATO ATTO, che il Comune di Montefiorino per il 2022 - anche alla luce del presente piano occupazionale di riferimento - utilizzerà la seguente quota tetto lavoro flessibile:

TIPOLOGIA CONTRATTO LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATA NELL'ANNO 2018/2019 (esclusi incarichi 110, comma 1, TUEL)	
Assunzioni mediante contratto flessibile (somministrato) per massimo 792 ore (circa 22 settimane) – Compresa IRAP	€ 17.500,00
Assunzioni mediante contratto flessibile (somministrato) per massimo 505 ore – compresa IRAP	€ 11.300,00
Collaborazioni Coordinate e continuative	€ 0,00
Altri rapporti formativi	€ 0,00
Quota lavoro flessibile sostenuta c/o Unione Comuni Distretto Ceramico (ex comunità Montana)	€ 0,00
TOTALE	€ 28.800,00

Si precisa che i predetti importi costituiscono previsioni e potranno essere oggetto di revisione al momento della verifica a consuntivo degli stessi;

PRESO ATTO pertanto che quota lavoro flessibile che l'Ente sosterrà nel 2022 è al di sotto del tetto 2009 come sopra quantificato;

PRESO ATTO CHE la vigente dotazione organica è confermata in quella di cui alla deliberazione di Giunta Comunale N. 40/2022

VISTE le esigenze assunzionali dell'Ente sopra dettagliate;

DATO ATTO CHE il Comune di Montefiorino non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- 1) ha effettuato, con la DGC n. 3/2022 la ricognizione delle eccedenze di personale ANNO 2022;
- 2) è attualmente in regola con gli obblighi di legge in merito alle assunzioni obbligatorie di categorie protette (art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 125);
- 3) il bilancio 2021/2023 ha rispettato il principio del pareggio di bilancio ovvero il bilancio presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ed il bilancio 2022/2024 rispetta il principio del pareggio di bilancio ovvero il bilancio presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- 4) sono stati inviate al MEF Dipartimento del Tesoro le informazioni relative alle partecipazioni e ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di società ed enti al 31/12/2020;
- 5) ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato nonché i termini per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- 6) nell'anno 2021, come risulta dal rendiconto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2022, l'ente ha conseguito il saldo non negativo di cui al comma 466 della Legge di bilancio 2017 (n. 232 del 11/12/2016) e pertanto, nell'anno 2022 non si applicherà la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 475, lett.e, dell'art. 1 della medesima legge, prevista per l'anno successivo quello dell'inadempienza
- 7) questa Amministrazione non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

- 8) ha certificato i crediti commerciali delle fatture, dei pagamenti e del debito al 31/12/2021 ai sensi della vigente normativa;
- 9) questa Amministrazione, nell'anno 2021, ha rispettato l'obbligo posto dall'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, di progressiva riduzione (fino al 2013) o di contenimento (dal 2014) della spesa di personale, composta e calcolata nei modi indicati dall'art. 557-bis della medesima legge 27/12/2006, n. 296 e dalla circolare MEF n. 9/2006 (nonché nelle delibere della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 9/2010/AUT/INPR del 16/4/2010 e n. 15 del 30/6/2010) e, pertanto, non vige il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui all'art. 76, comma 4, della legge 6/8/2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112;
- 10) ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità per il triennio 2022/2024 con deliberazione n. 69/2021;
- 11) ha approvato il Piano della Performance 2022/2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2022 parte integrante del PEG dell'Ente. In particolare nello stesso sono riportati di obiettivi performance 2022 dell'Ente di ciascun Settore;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016;

VISTO altresì l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 nonché l'art. 10 bis del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge N. 114/2014 in forza del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli Enti Locali viene certificato dai revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

PRESO ATTO che la programmazione che si propone di approvare rispetta l'obiettivo del contenimento delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 5 bis dell'art. 3 di 90/2014;

CONSIDERATO che sulla proposta di programmazione - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002) – il Revisore contabile unico si è espresso con proprio parere favorevole come da verbale conservato agli atti del servizio finanziario;

ACQUISITI, ex art. 49 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore "Amministrazione e sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico Dott. Raffaele Guizzardi in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Montefiorino in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione – pareri allegati quale parte integrante e sostanziale;

per le motivazioni tutte di cui in narrativa;

All'unanimità dei voti favorevoli resi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutte le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'integrazione alla programmazione assunzionale del triennio 2022/2024 come indicata e motivata nelle premesse;
2. **DI PRECISARE** che la presente programmazione integra le programmazioni assunzionali precedentemente approvate dall'Ente;
3. **DI DARE ATTO** che si procederà all'attuazione delle singole previsioni del presente piano previa verifica del rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle varie norme limitative al tempo vigenti e della copertura finanziaria nel Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

4. **DI DARE ATTO** che quanto disposto con il presente provvedimento costituisce integrazione ed aggiornamento del piano allegato al documento di Unico di Programmazione 2022-2024;

5. **DI RINVIARE** a successivo atto ogni necessaria valutazione sul futuro assetto organizzativo dell'Ente, ricordando che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare e/o alla diversa normativa nel frattempo intervenuta;

6. **DI DARE ATTO** dell'acquisizione del parere positivo da parte del Revisore, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

7. **DI DEMANDARE** il Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

Infine, con votazione separata, all'unanimità dei voti favorevoli resi mediante dichiarazione individuale;

DELIBERA

8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del Decreto legislativo 18/8/2000 n.267, al fine di procedere agli adempimenti conseguenti.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/09/2022

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente
